

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **DL n. 50/2017: le novità nella manovra correttiva**

**(DL n. 50 del 24.04.2017)**

### **Premessa**

Con il **DL n. 50 del 24.04.2017** (la c.d. "manovra correttiva") sono state apportate alcune **modifiche in materia fiscale**, con particolare riferimento alla disciplina IVA. Le modifiche, salvo alcune eccezioni, sono di carattere **tendenzialmente negativo**: oltre ad introdurre una **disciplina limitativa in materia di detrazioni e compensazioni IVA**, viene previsto un **aumento dell'imposta a decorrere dal prossimo 01.01.2018**. Viene disciplinato, inoltre, un **aumento delle aliquote PREU** per il settore giochi e **l'esclusione dall'ambito di applicazione del "Patent box" dei marchi d'impresa**.

Tra gli interventi di carattere positivo, invece, segnaliamo **la previsione di uno sgravio contributivo sui premi di produttività, l'introduzione di una definizione agevolata delle liti pendenti e la sterilizzazione dell'imposta versata in caso di fuoriuscita dell'IRI** (realizzata tramite concessione di un credito d'imposta).

Di seguito illustriamo le principali novità.

### **Novità in materia fiscale**

Le novità di **carattere fiscale a sfavore del contribuente**, contenute nel DL n. 50/2017, sono le seguenti:

#### **Aumento aliquote IVA**

Viene revisionata la clausola di salvaguardia IVA prevista dalla legge n.190/2014 nei termini che seguono:

- con riferimento all'**aliquota ordinaria** (22%) viene previsto:
  - ✓ un **aumento del 3%** a decorrere dal 01.01.2018;

- ✓ un **ulteriore aumento dello 0,4%** dal 01.01.2019;
- ✓ una **riduzione di 0,5%** a decorrere dal 01.01.2020;
- ✓ la **fissazione al 25%** dal 01.01.2021.

→ con riferimento all'**aliquota ridotta** (10%) viene previsto:

- ✓ un **aumento del 1,5%** a decorrere dal 01.01.2018;
- ✓ un **ulteriore aumento dello 0,5%** dal 01.01.2019;
- ✓ una **aumento di 1%** a decorrere dal 01.01.2020.

Viene **prorogato dal 2018 al 2019**, invece, **l'aumento delle accise sulla benzina / gasolio** (per assicurare maggiori entrate almeno pari a 350 milioni).

#### **Estensione split payment**

Viene esteso il **meccanismo di scissione dei pagamenti** ("split payment"), a **decorrere dal 01.07.2017** (e fino a quando scade la proroga concessa dall'UE) con riferimento alle seguenti operazioni:

- 1. società controllate** direttamente dalla **Presidenza del Consiglio** e dai **Ministeri**;
- 2. società controllate** da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
- 3. società controllate direttamente o indirettamente** dalle società di cui ai punti 1 e 2 anche se queste rientrano tra le società quotate o fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment;
- 4. società quotate** nell'indice FTSE MIB;
- 5. compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta.**

Viene stabilito che il meccanismo di split payment si applica anche per le **cessioni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA** per i quali **i cessionari o i committenti non sono debitori IVA** (secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto).

#### **Detrazioni, fatturazione e compensazioni**

In materia di **detrazione IVA** viene stabilito che il diritto sui beni ed i servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (in precedenza il termine si estendeva alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

In materia di **fatturazione**, viene previsto che le fatture IVA di acquisto devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (in precedenza il termine ora coincidente con la liquidazione periodica era fissato alla dichiarazione annuale).

In materia di **compensazioni IVA** il limite per l'apposizione del visto di conformità si abbassa **da 15.000 a 5.000 euro**.

Introdotta, inoltre, **l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione:**

- del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

#### **Aumento PREU**

Con riferimento al **Prelievo Erariale Unico** (PREU) viene previsto un aumento delle aliquote nei termini che seguono:

- per le **new slot** l'aliquota viene innalzata dal 17,5% al **19%**;
- per le **video lottery** dal 5,5% al **6%**.

La ritenuta sulle **vincite del lotto**, inoltre, viene fissata al **8%** mentre la **"tassa sulla fortuna"** per le vincite eccedenti i 500 euro è fissata al **12%**.

#### **Patent box**

Vengono **esclusi dal campo di applicazione del "Patent Box" i marchi d'impresa**, mentre vengono inclusi i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali (collegati tra loro da un vincolo di complementarietà).

Per i **costi di attività di ricerca e sviluppo** viene eliminata la disposizione che prevedeva il **riconoscimento di un aumento** corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca

stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa **fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.**

Con riferimento alle **opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31.12.2014 si applicano le previgenti disposizioni (fino al 30.06.2021).

### **Locazioni brevi**

Con riferimento alle **locazioni brevi** (durata massima 30 giorni) viene prevista l'introduzione di una **nuova disciplina che contiene alcuni adempimenti.** In particolare, **a decorrere dal 01.05.2017 ai redditi derivanti dalle locazioni brevi si applica la cedolare secca in caso di opzione.** Le disposizioni si applicano anche ai **corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione** ed ai contratti aventi ad oggetto il **godimento dell'immobile a favore di terzi** (se si tratta di locazioni brevi).

I **sogetti intermediari** (anche **portali online**) sono tenuti a **trasmettere i dati** relativi ai contratti conclusi per il loro tramite (l'omessa o incompleta comunicazione è punita con **sanzione da 250 a 2.000 euro** ridotta a metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini).

Gli intermediari sono tenuti ad **operare una ritenuta alla fonte del 21%** dell'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e **rilasciare il modello CU.**

### **ACE**

In materia **ACE** vengono **eliminati gli incrementi patrimoniali effettuati negli anni più remoti** attraverso la **determinazione della variazione in aumento del capitale** su base variabile (viene effettuata, in particolare, rispetto a quello risultate alla chiusura del quinto anno precedente). Viene eliminato, in buona sostanza il **meccanismo che collegava la determinazione del capitale proprio rispetto alla situazione registrata nell'esercizio in corso al 31.12.2010.**

La novità si applica dal **periodo di imposta successivo a quello in corso**

**alla data del 31.12.2016.**

#### **Pignoramenti immobiliari**

Viene estesa la **possibilità di procedere all'esecuzione immobiliare nel caso in cui il valore dei beni** (complessivi) non sia **inferiore a 120.000 euro** (in precedenza il valore del singolo bene doveva essere superiore a 120.000 euro).

### **Novità a favore del contribuente**

Di seguito illustriamo alcune **novità di carattere favorevole per il contribuente.**

#### **IRI e fuoriuscita dal regime**

Viene specificato che in caso di **fuoriuscita dal regime** le somme prelevate ed assoggettate a tassazione separata concorrono a **formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci.** L'importo dell'imposta sostitutiva già versata verrà **sterilizzato** tramite concessione di un equivalente credito d'imposta.

#### **Reclamo e mediazione**

Viene previsto **l'aumento a 50.000 euro** (dal 01.01.2018) del limite al di sotto del quale è **obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo** prima di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente 20.000 euro).

#### **Definizione liti pendenti**

Viene prevista la possibilità di **definire con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 31.12.2016.**

Per le **liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni** (a titolo esemplificativo, impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni) viene disciplinata la **possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata.**

Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario **procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017.** Il **pagamento rateale** delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui il **valore della controversia sia superiore a 2.000 euro.**

<p><b>Proroga adempimenti zone terremotate</b></p>	<p>Viene prevista una <b>proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi</b> al 31.12.2017 e <b>l'istituzione di una zona franca urbana</b> (presso i comuni colpiti dal sisma) con alcune agevolazioni fiscali e contributive (esenzione da imposte dirette sino a 100.000 euro l'anno e IRAP fino a 300.000 euro) per le imprese che hanno subito la <b>riduzione del fatturato</b> di almeno il 25% (rispetto ai tre periodi precedenti al sisma).</p>
<p><b>DURC</b></p>	<p>Viene stabilito che <b>il DURC viene rilasciato</b>, per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, <b>a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere</b>, salvo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata tutti i DURC rilasciati sono annullati.</p>
<p><b>Premi di produttività</b></p>	<p>Viene introdotta una <b>riduzione contributiva del 20%</b> (per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) sulle somme legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza <b>non superiore a 800 euro</b>. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.</p>
<p><b>Start up</b></p>	<p>Il <b>regime agevolato in materia lavoro viene prolungato da 4 a 5 anni</b>, mentre il <b>periodo di mantenimento della partecipazione</b> previsto per beneficiare delle agevolazioni fiscali <b>viene prolungato a 5 anni</b>.</p>

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**